

QUESITI "M2C2_I3.1-HYDROGEN VALLEYS"

1. PIEMONTE:

Premesso che, la Regione Piemonte ha optato per la gestione finanziaria decentrata, i soggetti beneficiari del contributo, possono già richiedere l'erogazione della quota di anticipazione del 10% al Ministero come previsto all'art. 15 c. 2 lett. a del bando tipo? Oppure deve ancora essere effettuato il previo controllo sugli atti d'obbligo di cui all'art. 15 del bando tipo (che prevede che: "a seguito del completamento, con esito positivo, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile svolto dalla Ragioneria territoriale competente sull'articolo 14, comma 3, del presente Avviso, con le seguenti modalità")? In questo secondo caso si può fornire un'indicazione in merito alle tempistiche, da trasmettere ai beneficiari?

Con riferimento al quesito posto, in coerenza con le previsioni del bando tipo, l'erogazione della quota di anticipazione del 10% relativa agli interventi per i quali è stata selezionata l'opzione di "gestione finanziaria decentrata" potrà essere richiesta a seguito del completamento, con esito positivo, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile svolto dalla Ragioneria territoriale competente sull'articolo 14, comma 3 dello stesso bando.

Nei casi in cui, sulla base dell'ordinamento amministrativo vigente a livello di ciascuna Regione/PA, tale controllo non risulti applicabile in quanto svolto da un soggetto diverso dalla Ragioneria territoriale competente, la richiesta di erogazione dell'anticipazione potrà essere trasmessa al MASE in esito al controllo positivo e documentato svolto da parte dell'organismo funzionalmente competente.

2. PIEMONTE:

Quali banche e assicurazioni vengono accettate dal Ministero a garanzia dell'anticipo? L'art. 15 c. 3 dell'Avviso pubblico recita "L'anticipo di cui al comma 2, lettera a) deve essere garantito, per il suo intero importo, da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 dicembre 2026, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da primaria Banca o, se del caso, primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di anticipo, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione". Esiste un elenco di riferimento e sono ricompresi anche i Confidi?

In relazione al quesito posto si rileva quanto segue.

In materia di intermediari bancari e finanziari le fonti normative da consultare sono rappresentate da:

- Fonti normative: D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario);
- D.M. 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione);

- Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari).

Ai sensi del Testo Unico bancario (TUB), l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico è riservata esclusivamente a: – Banche – Intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB, cd. "albo unico", che soddisfano determinati requisiti di capitale e organizzativi stabiliti dalle disposizioni di vigilanza. Pertanto, se la garanzia è costituita da una fideiussione è necessario verificare che sia stata rilasciata da:

- una banca – italiana, comunitaria o extracomunitaria – censita negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia consultabile al seguente link <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/>;
- un intermediario finanziario – italiano o estero – o un confidi maggiore, censito nella lista consultabile sul sito della Banca d'Italia consultabile al seguente link: <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html>

I Confidi minori, pur svolgendo attività di natura finanziaria, non sono autorizzati al rilascio di garanzie a beneficio delle PP.AA. o di privati, in quanto possono rilasciare esclusivamente garanzie collettive fidi. E, invero, per attività di garanzia collettiva fidi si intende la prestazione mutualistica, esclusivamente nei confronti dei propri soci PMI, di garanzie a fronte di finanziamenti rilasciati da banche o IF 106 TUB.

A seguito della riforma dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del TUB (abrogazione art. 155, co. 4 TUB e rinvio agli artt. 112 e 112-bis TUB), i confidi minori attivi sono iscritti nell'elenco detenuto dall'apposito Organismo dei Confidi Minori (OCM) (consultabile al link <https://www.organismocm.it/elenco-confidi/>).

Sul sito della Banca d'Italia è presente anche la lista dei confidi minori cancellati fino alla data del 31.12.2019 (consultabile al link https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/Confidi_minori_cancellati.pdf). Per quelli cancellati in data successiva si rinvia all'elenco sopra riportato detenuto dall'Organismo dei Confidi Minori.

3. PIEMONTE:

I principi trasversali del PNRR (parità di genere, politiche per i giovani, quota Sud) devono essere rispettati anche dalle imprese private oltre che dagli enti e dalle imprese pubbliche? Se sì, in che modo tali imprese possono dimostrare e rendicontare di avere osservato tali principi?

Si conferma che i principi trasversali PNRR devono essere rispettati da tutti i soggetti attuatori (pubblici e privati), ove applicabili alla natura e alle caratteristiche specifiche della progettualità ammessa a finanziamento.

Qualora il quesito presentato faccia riferimento, in particolare, alle previsioni di cui all'art. 47 "*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC*" del Decreto-Legge n. 77 del

31 maggio 2021, si conferma che le relative disposizioni trovano applicazione anche per i soggetti privati, qualora tenuti all'applicazione della disciplina sugli appalti (cfr. successivo quesito n.5). Al riguardo, si rinvia alle Linee guida per i contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, consultabili al seguente link: <https://www.italiadamani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/linee-guida-volte-a-favorire-le-pari-opportunita-di-genere-e-gen.html>

4. CALABRIA:

Si richiede chiarimento in ordine al testo della fideiussione bancaria ex art.15 (Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione delle spese), co. 4 del Bando: ***"Con riferimento alla richiesta in oggetto, mi segnalano che la formulazione della richiesta delle condizioni di polizza effettuata dalla Regione Calabria per il contributo in oggetto (che riporto di seguito), non è assolutamente praticabile, in quanto l'esplicita indicazione "autonoma" riporta ad un contratto autonomo di garanzia e così deve interpretarsi, ovvero la polizza a garanzia prestata è slegata dall'obbligazione contrattuale e di fatto "Autonoma". Il contratto autonomo di garanzia può essere considerato pertinente nel caso di rischio appalto ma non certo nel rischio contributi, perché soggetto a procedure diverse di valutazione del danno, vedi rendicontazione delle spese etc. Tale richiesta effettuata dalla Regione Calabria per il rischio contributi costituisce pertanto una eccezione finora unica, e sicuramente mi viene segnalato che così come formulato non sarà possibile trovare disponibilità di un garante. È pertanto opportuno verificare se vi è disponibilità della Regione Calabria a rettificare la richiesta della garanzia in modo da riportarla nella norma"***.

Si precisa che il termine "autonoma" non deve essere riferito al contratto di garanzia, ma alla fideiussione richiesta per la sottoscrizione a garanzia del contratto principale. Difatti, si rileva che il contratto di garanzia autonoma è una figura giuridica a sé stante, differente dal sistema delle garanzie previste in materia di sottoscrizione di contratti principali con la PA e necessaria ai fini della stipula.

Non è previsto, pertanto, un contratto di garanzia fideiussoria autonomo, ma un contratto accessorio a garanzia della prestazione principale, la quale deve essere c.d. "autonoma".

5. VENETO:

A seguito di un confronto con il beneficiario, soggetto attuatore esterno, del nostro bando a valere sulla misura M2C2 investimento 3.1 del PNRR, ci chiedono di definire chiaramente le procedure di affidamento che devono seguire per poter adempiere al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come previsto dalla Linee Guida. In particolare, la loro intenzione sarebbe quella di procedere con procedure privatistiche anche se dalle indicazioni previste dal combinato disposto del DL 77/21 e D.lgs 50/2016 sembra che i soggetti privati siano tenuti ad applicare le procedure di evidenza pubblica

nella selezione dei fornitori esterni, quindi applicare il codice degli appalti. Al fine di fornire delle indicazioni operative al beneficiario e di interpretare correttamente le successive fasi di controllo sulle procedure attuate, vi chiedo una definizione del perimetro di applicazione del codice appalti da parte del soggetto attuatore esterno e delle procedure che sono tenuti a seguire.

Il Decreto Legislativo n. 50/2016, recependo quanto contenuto nella direttiva comunitaria 2014/24 UE, prevedeva espressamente l'applicazione delle disposizioni del Codice appalti anche ai soggetti privati nelle circostanze declinate dall'art. 1 comma 2 del medesimo (cfr. *a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività: 1) lavori di genio civile di cui all'[allegato I](#); 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche; b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#) sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).*

Per le procedure ricadenti nell'ambito di applicazione del previgente Codice, la normativa nazionale chiaramente disponeva che ai sensi del secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 50/2016 anche i soggetti privati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni codicistiche, (rientrando nella definizione di "altri soggetti aggiudicatori" di cui all'art. 3, punto g) del codice), quanto all'aggiudicazione dei contratti di cui alle lettere a) relativa ad appalti di lavori e b) relativa ad appalti di servizi, lettere che delineano ben specificati limiti relativi al valore, all'entità della partecipazione pubblica e all'oggetto.

Per gli appalti di lavori deve trattarsi di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazione aggiudicatrice e comportanti una delle attività indicate ai numeri 1) e 2), di cui qui rileva solo la prima, attinente "lavori di genio civile di cui all'allegato 1" del medesimo decreto legislativo.

Per gli appalti di servizi, deve trattarsi di servizi di valore superiore alle soglie di cui all'art. 35, sovvenzionati in misura superiore al 50% e connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera a).

Nei predetti casi, la titolarità e responsabilità della funzione di stazione appaltante fa capo al privato beneficiario del contributo pubblico maggioritario, mentre l'amministrazione aggiudicatrice che concede la sovvenzione è tenuta ad assicurare il rispetto delle previsioni del codice, secondo le previsioni dei commi 4 e 5 del medesimo art. 1 del codice, articolo che, ai commi 3 e 4 prevede che ai predetti privati fruitori di contributi non si applichino gli artt. 21, 70 e 113 del codice e per la fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo.

In tale quadro, il nuovo Codice dei Contratti, il Decreto Legislativo n. 36/2023, entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e con efficacia dal 1° luglio 2023, non contiene una specifica disposizione analoga a quella contenuta nel Dlgs 50/2016 sopra esaminata.

Occorre tuttavia evidenziare che la previsione in commento è contenuta nell'art. 13 della Direttiva Comunitaria 2014/24 UE la quale dispone: *“La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti: a) appalti di **lavori** sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui **valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 186 000 EUR**, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività: i) attività che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi; b) appalti di **servizi** sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui **valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 207 000 EUR** allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a). Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.*

Trattandosi nel caso di specie di interventi finanziati a valere sul PNRR, trova diretta applicazione per tali interventi la disciplina contenuta nelle direttive comunitarie e, per quello che rileva in questa sede, l’applicazione del Codice dei contratti sia ai soggetti pubblici che ai soggetti privati nelle ipotesi contemplate dall’art. 13 della Direttiva e con i limiti di soglia in essa previste.

Le soglie comunitarie indicate nella richiamata direttiva dovranno essere quindi prese a riferimento per le procedure avviate a decorrere dal 1° luglio 2023.

6. MARCHE:

Il bando regionale in oggetto al punto 10 dell’art. 15 del bando prevede che “ I documenti giustificativi di spesa e, in generale, tutti gli atti amministrativo-contabili, devono recare in modo indelebile la dicitura “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU – PNRR, M2C2.3.1 “Amnesso per l’intero importo (o per l’importo di € _____)” e nei documenti giustificativi di pagamento dovrà essere indicato il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG), laddove previsto dalla normativa applicabile.”

Come Regione in fase di concessione abbiamo richiesto il CUP e il CAR, ma non il CIG. Abbiamo ipotizzato che il CIG (codice identificativo di gara) debba essere richiesto dalla impresa beneficiaria finanziata, nella procedura di appalto dei lavori e dei servizi, qualora sia chiarito formalmente che si applichi la normativa sugli appalti.

In merito a questo punto, si chiedono, pertanto, chiarimenti in merito all’applicabilità della normativa appalti pubblici in caso di soggetti attuatori esterni di diritto privato

Nel rinviare al riscontro fornito per il precedente quesito n. 5, si conferma che, nei casi in cui trovi applicazione l’art. 13 della Direttiva Comunitaria 2014/24/UE, il CIG dovrà essere acquisito, secondo le

modalità previste da SIMOG, all'avvio dell'intervento dal soggetto aggiudicatario dell'intervento a fronte della procedura ad evidenza pubblica avviata con il relativo bando.

7. SARDEGNA:

Si richiede se vi siano specifici criteri di incompatibilità esistenti per il personale facente parte della stessa Unità Organizzativa che ha curato l'effettuazione della gara, per il coinvolgimento nelle attività successive? Stante anche quanto riportato nel modulo excel, ovvero: *“Deve essere sempre garantita una separatezza funzionale tra l'Unità/Ufficio competente per i controlli e quelli di gestione (coordinamento, gestione finanziaria, rendicontazione e monitoraggio). Possono essere assegnate le funzioni di controllo anche ad unità organizzative autonome composte da funzionari e non necessariamente ad Uffici dirigenziali. È importante che ogni risorsa coinvolta nel processo di controllo non abbia coinvolgimento nelle attività di gestione delle misure assegnate. Ogni risorsa (interna o esterna) è tenuta a sottoscrivere una autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse secondo il modello fornito dal MASE.”*

Si conferma che le funzioni di gestione devono necessariamente essere tenute distinte da quelle di controllo, come specificato nella richiesta in esame. Pertanto, il personale coinvolto nella procedura selettiva potrà essere coinvolto nelle successive attività di “gestione” del/i progetto/i ammesso/i a finanziamento (gestione finanziaria, rendicontazione e monitoraggio, etc.) fatta eccezione per le funzioni di controllo.

In tema di criteri di incompatibilità, si rinvia, inoltre, più in generale, ai principi di cui all'art. 6-bis “Conflitto di interessi” della Legge n. 241/90, che, ponendo attenzione a situazioni in cui potrebbe svilupparsi un conflitto di interessi, anche solo potenziale, recita "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". La ragione dell'obbligo di astensione va ricondotta nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l'interesse del titolare del potere decisionale.

8. EMILIA-ROMAGNA - Ammissibilità costi del personale ai fini della rendicontazione:

- A. In riferimento ai progetti M2C2 Inv.3.1, si chiede se il costo del personale interno è ritenuto ammissibile ai fini della rendicontazione di progetto e se, in caso di risposta affermativa, per quanto riguarda le modalità di gestione e rendicontazione relative alla medesima voce di costo, il Ministero provvederà a condividere ulteriori manuali e/o linee guida a riguardo?**
- B. Hera S.p.a, Hera Ambiente e Snam intendono avvalersi del supporto delle rispettive società controllate (Hera tech nel caso di Hera S.p.a ed Hera Ambiente, Snam Rete e Gas nel caso di Snam)**

relativamente all'attuazione di determinate attività progettuali come, ad esempio, attività di gestione delle procedure di aggiudicazione, attività di supervisione in fase di esecuzione, attività di validazione del progetto e direzione lavori. Premesso che i costi per tali prestazioni non sono rendicontabili poiché non riconducibili ad immobilizzazioni immateriali acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato (si veda art.7, comma 2, lettera a) dell'avviso pubblico della Regione Emilia-Romagna M2C2 – linea di investimento 3.1), si chiede se i costi del personale interno di una società controllata possano essere considerati rendicontabili ai fini della spesa. Per maggiori dettagli sulle fasi relative a tale processo si veda slide n.12. I costi del personale delle società controllate per lo svolgimento delle prestazioni affidate dalle capogruppo sono dunque ammissibili ai fini della rendicontazione?

Con riferimento al quesito relativo all'ammissibilità del costo del personale interno si fa rinvio a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 che, in relazione alle Amministrazioni centrali e territoriali con titolarità di progetti PNRR, in qualità di Soggetti Attuatori, esclude la possibilità di imputare alle risorse del PNRR i costi relativi alle strutture amministrative interne a cui *“vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, essendo tali costi correntemente sostenuti dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario e, in quanto tali, devono essere posti a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni.*

Conseguentemente, non è mai ammessa la rendicontazione di quota parte di costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, nè per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR (es. per attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo tipiche delle strutture di governance politico-amministrativa). Si precisa sempre che i costi del personale interno si intendono quelli riconducibili nell'ambito dei singoli progetti (CUP) ammessi a finanziamento e non quelli riferiti alle Amministrazioni regionali o province autonome che quali soggetti attuatori delegati per le quali non sono previsti costi di delega sul PNRR in quanto riconducibili nell'area dell'assistenza tecnica non ammissibile sul Piano.

Diversamente dai costi per l'espletamento delle predette attività, sono invece da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti “se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto”.

In questa categoria rientrano le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. Si precisa in ogni caso che tali spese potranno avere ad oggetto

esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione all'Unione europea:

- *incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;*
- *collaudo tecnico-amministrativo;*
- *incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;*
- *incarichi in commissioni giudicatrici;*
- *altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR. [...]”.*

Ad ogni buon fine, per informazioni di dettaglio, oltre alle Linee guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal MASE; si fa specifico rinvio al Decreto-legge del 9/06/2021, n. 80 consultabile sul sito Rgs.mef.gov al link https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/D-L-/DL-2021-06-09-n80.pdf e alla Circolare MEF n. 4 del 18/01/2022 consultabile sul sito Rgs.mef.gov al link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/documenti/in_vetrina/elem_0367.html.

Diversamente, i costi del personale interno riferiti a:

1. Soggetti Attuatori diversi dalle Amministrazioni centrali e territoriali individuate nella richiamata Circolare MEF-RGS 4/2022 (ovvero soggetti non inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato)

e/o

2. come da quesito della Regione Emilia-Romagna, eventuali società controllate dai Soggetti Attuatori di cui al punto precedente, coinvolte nell'attuazione dei progetti nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigente

possono essere considerati ammissibili qualora conformi alle norme generali in materia di ammissibilità della spesa e alle disposizioni specifiche in materia di interventi e costi ammissibili definiti nel bando di riferimento.

9. EMILIA-ROMAGNA - Modalità di profilazione utenze sul sistema Regis:

in riferimento ai progetti M2C2 Inv.3.1 ed in particolare alla modalità di richiesta utenze da profilare sul sistema ReGis, si riscontrano alcune differenze tra l'apposito modulo richiamato all'interno delle Linee Guida per i Soggetti Attuatori, disponibile tra gli allegati alle Linee Guida per i Soggetti Attuatori Mase (Allegato 8- Template per il censimento dei Soggetti Attuatori), e l'allegato 4 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Trasmissione utenti da profilare della Circolare 26 luglio

2022, n. 29 relativa alle procedure finanziarie PNRR. Nel dettaglio, il primo modulo citato non presenta al suo interno la richiesta di specifica relativa al ruolo del soggetto attuatore richiedente (es. “gestore richieste anticipazione/rimborso/saldo”, “funzionario delegato”, “gestore disposizioni di pagamento”, “firmatario disposizioni di pagamento”, “gestore delle entrate”, “utente in sola lettura”) come invece è riportato nel secondo modulo menzionato precedentemente (allegato 4 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Trasmissione utenti da profilare della Circolare 26 luglio 2022, n. 29 relativa alle procedure finanziarie PNRR). Poiché tali funzionalità risulterebbero utili ai fini della gestione delle procedure di rendicontazione sul portale ReGis, qualora si procedesse ad inviare all'apposito indirizzo mail monitPNRR@mite.gov.it l'allegato 4 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Trasmissione utenti da profilare della Circolare 26 luglio 2022, n. 29 relativa alle procedure finanziarie PNRR, sarebbe dunque possibile ottenere il riconoscimento delle categorizzazioni esplicitate all'interno del medesimo modulo? Qualora invece si debba procedere con la compilazione dell'Allegato 8- Template per il censimento dei Soggetti Attuatori predisposto dal Mase, è possibile apportare determinate integrazioni per ottenere il riconoscimento di tali tipologie/categorizzazioni all'interno di tale documento, e di riflesso nella piattaforma ReGis? In caso di risposta affermativa, è possibile ricevere istruzioni in merito alle modalità di integrazione?

Con riferimento al quesito in oggetto, si fa riferimento ad utenze di specifica competenza delle Amministrazioni centrali che - nelle vesti di Amministrazioni centrali titolari di interventi o di Soggetti attuatori - gestiscono le risorse finanziarie del PNRR nella modalità c.d. “fuori bilancio” attraverso il sistema delle contabilità speciali, operando attraverso il modulo finanziario del sistema ReGis.

Si conferma pertanto che tale modulo e le relative utenze non sono utilizzabili dalle Regioni con riferimento all'investimento in oggetto; per quanto concerne invece il modulo di configurazione e gestione delle operazioni e gli ulteriori moduli di pertinenza (es. modulo di rendicontazione) si evidenzia che il MASE è abilitato ad attribuire unicamente il ruolo di “Soggetto attuatore”, con competenze di monitoraggio e rendicontazione dei progetti e, su richiesta, il ruolo di “Soggetto sub-attuatore” che ha esclusivamente competenze di monitoraggio.

10. EMILIA-ROMAGNA - Modalità di configurazione della voce “Commesse interne” (art.3, comma 3, lettera b):

in riferimento all'Avviso pubblico della Regione Emilia-Romagna M2C2 Inv. 3.1, art.3, comma 3, lettera b), si conferma che le voci di costo relative alla categoria “commesse interne” possono essere assimilate ad attività di ricerca eseguite internamente alla struttura aziendale e caratterizzate da specificità della prestazione (es. prove di laboratorio, prove di sperimentazione, produzione di prototipi)?

Si conferma che i costi relativi ad attività di ricerca non sono costi ammissibili nell'ambito del Bando Hydrogen Valleys.

I costi ammissibili, come puntualmente definiti all'articolo 7, comma 1 del Bando (e al punto 12 della Decisione CE C(2023) 2395 final del 3/04/2023), sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui all'articolo 5 del medesimo Bando. Detti costi riguardano:

- a) opere murarie e assimilate, nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
- b) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- c) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, nei limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
- d) progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.

L'articolo 7, comma 2, lettera a) del Bando precisa che, ai fini dell'ammissibilità, i predetti costi devono "essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione)". Risultano pertanto escluse, come precisato all'articolo 7, comma 3, lettera b) dello stesso Bando, tutte le spese connesse a commesse interne".

11. PUGLIA- Buongiorno, in relazione al webinar di domani 13/7 si chiede:

- A. di chiarire per quali sono "tutte" le licenze ambientali e le autorizzazioni per costruzione ed esercizio degli impianti di produzione dell'idrogeno per cui è richiesto il controllo in fase ex-ante (AIA, PAUR, VIA, ecc.),**
- B. se il controllo ex-ante debba essere fatto in occasione della anticipazione o della prima successiva erogazione: non è chiaro che cosa si intenda per "prima erogazione" (indicata nel vademecum DSNH)**
- C. di chiarire cosa si intende per " Presenza e completezza delle autorizzazioni" a pag. 16 del vademecum;**
- D. di indicare in che modo tali controlli ex-ante saranno comunicati al MASE qualora in sede di anticipazione;**
- E. di chiarire se nelle schede DSNH è previsto un controllo alle disposizioni contenute nella decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 03.04.2023 e nell'atto delegato dell'idrogeno; altrimenti se e con quale modalità e tempistica il soggetto beneficiario è tenuto ad attestare tali adempimenti e il soggetto attuatore a verificarli.**

Con riferimento al quesito su quali siano “tutte” le licenze ambientali e le autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione dell’idrogeno, si rammenta che – come indicato nella scheda tecnica 15 “Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse” di cui alla Guida Operativa allegata alla Circolare MEF del 13 ottobre 2022, n. 33 - le procedure abilitative degli impianti dipendono dalla tipologia e dalla localizzazione degli stessi, dalla capacità di stoccaggio e dalle soglie produttive; in funzione di questi parametri, infatti, trovano applicazione procedimenti specifici in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi, la cui competenza è in capo ad Amministrazioni diverse, a seconda della localizzazione e dei vari livelli di responsabilità. Sarà cura dell’impresa beneficiaria, in sede di progettazione dell’intervento, identificare i procedimenti ambientali e di sicurezza applicabili, tenendo conto delle semplificazioni previste per la costruzione e l’esercizio di elettrolizzatori dal decreto legislativo n. 199 del 8/11/2021 di recepimento della direttiva Red 2, ove applicabili.

Per ulteriori chiarimenti circa l’applicazione della VIA agli impianti di elettrolisi, si rimanda all’interpello pubblicato sul portale del MASE al seguente indirizzo https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/risp_124801_28.07.2023.pdf

In merito alle modalità di verifica del rispetto del DNSH, di cui ai quesiti 2, 3 e 4, si rinvia alle [Linee Guida del Soggetto Attuatore Delegato](#) e, in particolare, alla sezione 6.3 “Controllo sui Rendiconti di progetto” che prevede in capo al Soggetto Attuatore delegato le verifiche formali (al 100%) e sostanziali (a campione) sui Rendiconti di progetto del soggetto beneficiario, anche con riferimento alla verifica di conformità al principio del DNSH. A tal proposito si ricorda che la verifica di conformità al DNSH avrà ad oggetto le check list associate all’Investimento *de quo* dalla citata Guida Operativa MEF ed allegate al *Vademecum DNSH* già trasmesso alle Regioni; dette check list dovranno essere compilate dai soggetti beneficiari e caricate nel sistema ReGIS in occasione della rendicontazione di progetto, mentre la relativa documentazione probatoria (licenze, nulla osta, autorizzazioni, ecc.), dovrà essere conservata dal soggetto beneficiario per poter essere esibita in fase di controllo.

Infine, con riferimento all’ultimo quesito, anche per le modalità e le tempistiche del controllo del rispetto delle disposizioni indicate nella Comunicazione CE 2395 si rinvia alla citata sezione 6.3 delle Linee Guida.

12. LAZIO: Ci sono linee guida specifiche per la rendicontazione di questo bando HV e per l'utilizzo del conto corrente dedicato (oltre a quelle generali RGS-MEF sul PNRR)? È stata attivata la sezione dell'applicativo ReGiS che permette loro di registrarsi e caricare le fatture? L'art.3 della L. 136/2010 (testo coordinato) disciplina l'uso di conti dedicati per le commesse pubbliche (citato anche nel modulo predisposto dal MASE).

Per gli interventi finanziati dall'Investimento in oggetto è in corso di predisposizione la sezione specifica dedicata alla rendicontazione delle spese all'interno delle Linee guida per i Soggetti Attuatori delegati, consultabili al link <https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo>.

Accedendo allo stesso link sono disponibili le Linee guida per i Soggetti Attuatori, che recano i riferimenti al conto corrente dedicato e al relativo modulo di comunicazione. Si precisa che la funzionalità sul Sistema ReGiS per i Soggetti Attuatori è già operativa.

13. UMBRIA

- A) DURATA DELLA GARANZIA:** viene previsto che la garanzia abbia “scadenza non antecedente al 31 dicembre 2026”; per completezza, si segnala che il bando prevede, sostanzialmente, che le obbligazioni garantite debbano essere adempiute, al più, entro il 31 dicembre 2026 (cfr. art. 5, co. 2, lett. c); nello stesso senso, art. 12; v. anche artt. 1 e 2 dell’“Atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso da Regione Umbria”); in considerazione della mancanza di un espresso termine per l’escussione e di una clausola che espressamente preveda che la stessa, per essere efficace, debba essere richiesta prima del 31 dicembre 2026, ci parrebbe che la Banca possa risultare esposta al rischio di escussione ben oltre la predetta data e, segnatamente, nei dieci anni (termine di prescrizione ordinario) successivi al sorgere dell’(ultima) obbligazione garantita; rinviando ai colleghi di Valutazione per ogni considerazione di competenza;
- B) TERMINE PER L’ESCUSSIONE:** manca, nel testo della garanzia, l’espressa previsione di un termine per l’escussione: la bozza prevede, infatti, unicamente che “Il Garante [...] garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto Beneficiario [...] per il periodo di validità e di efficacia della presente garanzia” (art. 2), “si impegna [...] a pagare [...] a fronte di semplice richiesta scritta del MASE” (art. 3) e “entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta medesima” (art. 4);

Si accoglie la richiesta di precisazione con l’indicazione specifica del termine di validità della garanzia al 31.12.2026. Occorre sottolineare in ogni caso che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e art. 17-sexies, comma 1, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, l’Unità di Missione PNRR del MASE, cesserà la sua operatività entro il 31 dicembre 2026, pertanto in ogni caso l’eventuale escussione della garanzia non potrà avvenire oltre tale data.

Per maggiore chiarezza, si accoglie la proposta di precisazione e si allega il modello di garanzia aggiornato che può essere utilizzato e che è in corso di pubblicazione sul sito del MASE in aggiornamento del modello precedente.

- C) (IR)REVOCABILITA' DELLA GARANZIA:** da un lato, il bando (art. 15) prevede che la *“L'erogazione della prima quota di contributo [...] dovrà essere garantita [...] da fideiussione bancaria [...] irrevocabile [...]”*, e la stessa bozza di garanzia prevede che *“la scrivente [...] RILASCIA la presente fideiussione bancaria [...] irrevocabile”*. Dall'altro, nella bozza di garanzia, all'art. 1, è prevista la revoca della garanzia, da parte del garante (segnatamente, si legge che *“In caso di tempestiva revoca da parte del Garante, il Soggetto Attuatore/Beneficiario deve sostituire la presente Garanzia, almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa scadenza, con altra garanzia bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta conforme al presente modello. La mancata sostituzione, secondo le modalità e nei termini indicati, della presente Garanzia con altra conforme è da considerarsi quale espressa causa di escussione della presente Garanzia”*).

Per maggiore chiarezza, si accoglie la proposta di precisazione e si rimanda al modello di garanzia aggiornato pubblicato sul sito del MASE (https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/Format%20fideiussione_MASE_DGGEFIM_v2.docx).

Si sottolinea in ogni caso che la previsione di irrevocabilità della garanzia ha l'obiettivo di tutelare il creditore da eventuali atti unilaterali ad libitum della parte fideiussoria. La ratio della previsione, ovvero conservare per tutta la durata dell'obbligazione la presenza di un soggetto fideiussore ed evitare un intervallo temporale di assenza della garanzia, si sposa con l'ipotesi che riveste carattere eccezionale rispetto a quanto precedentemente indicato, offrendo quest'ultima la possibilità, all'atto pratico, di sostituzione del fideiussore con altro soggetto che garantisca l'adempimento alle medesime condizioni del primo.

- D) RINUNCIA (O MENO) AD ECCEPIRE LA DECORRENZA DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 1957 C.C.:** non è dato intendere se si applicherebbero o meno, nel caso di specie, le previsioni di cui all'art. 1957 c.c., attesa l'evidente contraddittorietà e *incompatibilità* tra quanto previsto, nella bozza di garanzia: all'art. 2, ove si prevede che *“Il Garante [...] garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto Beneficiario [...], con applicazione delle previsioni di cui all'art. 1957, comma 1, del codice civile”*; all'art. 9, ove si prevede che *“Il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile nei riguardi del MASE”*; L'evidente contrasto sopra descritto necessita, a nostro avviso, di un chiarimento, da parte tanto del soggetto beneficiario, quanto – soprattutto - del soggetto garantito (MASE): la previsione di cui all'art. 2 (in forza della quale, applicandosi l'art. 1957 c.c., la Banca sarebbe liberata decorsi sei mesi dalla

scadenza dell'obbligazione principale, in assenza di *"istanze contro il debitore"* proposte dal creditore) potrebbe, infatti, astrattamente esporre la Banca a contestazioni da parte del soggetto beneficiario, che potrebbe, in caso di escussione della garanzia, eccepire alla Banca di aver pagato l'importo garantito pur avendo potuto validamente liberarsi dall'obbligazione di garanzia, invocando la decadenza di cui alla sopra citata norma.

Si accoglie la richiesta di precisazione con l'indicazione specifica del termine di validità della garanzia al 31.12.2026. Occorre sottolineare in ogni caso che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e art. 17-sexies, comma 1, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, l'Unità di Missione PNRR in seno al MASE, cesserà la sua operatività entro il 31 dicembre 2026, pertanto l'eventuale escussione della garanzia non potrà certamente avvenire oltre tale data. Per maggiore chiarezza, si accoglie la proposta di precisazione e si allega il modello di garanzia aggiornato che può essere utilizzato e che è in corso di pubblicazione sul sito del MASE in aggiornamento del modello precedente.

14. VALLE D'AOSTA

A. Per i progetti già ammessi a finanziamento, il soggetto beneficiario può prevedere delle modifiche di localizzazione degli impianti a FER di nuova installazione rispetto alle posizioni individuate nella documentazione progettuale allegata domanda di agevolazione?

Si, fermo restando il vincolo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del Bando tipo.

B. Tenuto conto che il bando riporta all'art. 16, comma 2, le modifiche non ammissibili e che le variazioni della localizzazione degli impianti a FER non rientrano tra quelle ivi elencate, si ritiene ammissibile tale variazione fermo restando quanto previsto agli artt. 5 e 6 del bando e quanto riportato all'articolo 18 del bando medesimo.

Si, si veda la risposta alla precedente lettera A.

C. Quali sono le tempistiche per la risposta al quesito formale inviato dalla Regione al MASE in data 9 agosto 2023 a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte di un soggetto beneficiario?

1) L'art. 7, comma 2, dell'avviso pubblico approvato con provvedimento dirigenziale della Regione Valle d'Aosta del 22 dicembre 2022, n. 8362 prevede che i costi ammissibili devono *"essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate (...) alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione)"*.

Nello specifico, si chiede di chiarire se la prescritta *"certificazione"*:

a) si identifichi con la documentazione probante la ricorrenza delle *"normali condizioni di mercato"* (es. preventivi, prezzi e tariffe ufficiali) oppure richieda una dichiarazione di scienza *ad hoc*;

b) ove ricorra la seconda alternativa *sub a)*, possa essere acquisita successivamente al perfezionamento dell'acquisto oppure debba essere acquisita antecedentemente al medesimo;

c) sempre ove ricorra la seconda alternativa *sub a)*, possa essere rilasciata dal Soggetto attuatore esterno, beneficiario del finanziamento, oppure debba essere rilasciata da una parte terza indipendente, analogamente a quanto previsto in tema di rispetto del principio DNSH dall'art. 15, commi 6 e 8, dell'avviso medesimo.

In corso di lavorazione

2) L'art. 17, lettera p), dell'avviso pubblico prevede l'obbligo per i Soggetti beneficiari di "rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato".

In risposta alla richiesta avanzata dalla Scrivente in pendenza di istruttoria, l'Amministrazione regionale con nota del 5 giugno 2023 ha chiarito quanto segue:

"Per quanto riguarda specificatamente il sopra citato obbligo di cui all'art. 17 lett.p), si evidenzia che;

(i) Ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 50/2016 anche i soggetti privati, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni codicistiche (e rientrano nella definizione di "altri soggetti aggiudicatori" di cui all'art. 3, punto g) del codice qualora debbano affidare a terzi la realizzazione di:

a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività) lavori di genio civile di cui all'allegato I; 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;

b) appalti di servizi di importo pari superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

(ii) Laddove ricorra l'ipotesi sub (i), il soggetto privato beneficiario del contributo pubblico per l'individuazione dell'appaltatore cui affidare la realizzazione di lavori/servizi dovrà applicare le medesime norme cui è tenuta l'amministrazione quando affida l'esecuzione di lavori pubblici di corrispondente tipologia ed importo, escluse le sole disposizioni specificatamente indicate dall'art. 1 del codice ai commi 3 e 4, secondo i quali ai predetti privati fruitori di contributi non si applicano gli artt. 21 (Programmazione dei lavori pubblici), 70 (Avviso di preinformazione) e 113 (Incentivi per funzioni tecniche).

Le previsioni sopra riportate trovano applicazione fino al 1 luglio 2023 dal momento che a partire da tale data il D. Lgs. 50/2016 è da intendersi abrogato ai sensi dell'art. 226, comma 1, del D. Lgs 36/2023.

Per le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente a tale data, troveranno applicazione le disposizioni di cui al nuovo Codice (Dlgs 36/2023).

Al riguardo, si specifica che tale norma non contiene il richiamo di cui al precedente art. 1, comma 2, lettere a) e b), del Dlgs 50/2016 tuttavia tale previsione è contenuta nella Direttiva UE 2014/24 all'art. 13. Alla luce di quanto sopra, anche in tale circostanza, si ritiene che la previsione in commento sia direttamente applicabile".

Tenuto conto del tenore del chiarimento fornito, si chiede conferma del fatto che la Scrivente, in relazione agli acquisti effettuati a partire dal 1 luglio 2023:

- a) è tenuta all'applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di aggiudicazione di appalti di lavori il cui valore stimato, al netto dell'iva, sia pari o superiore alla corrispondente soglia euro-unitaria (euro 5.382.000,00), ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014;
- b) è tenuta all'applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, al netto dell'iva, sia pari o superiore alla corrispondente soglia euro-unitaria (euro 215.000), allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera a), ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014;
- c) non è tenuta all'applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di aggiudicazione di appalti di servizi, indipendentemente dal loro valore, ove connessi ad appalti di lavori di importo inferiore alla corrispondente soglia euro-unitaria (euro 5.382.000,00);
- d) non è tenuta all'applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di aggiudicazione di appalti di forniture, indipendentemente dal loro valore.

In corso di lavorazione

D. Quali sono le tempistiche la trasmissione del modulo "Soggetto attuatore delegato" per l'utilizzo del sistema Regis e citato a pag. 50 delle Linee guida per i soggetti attuatori delegati?

Il MASE è in attesa della attivazione a breve della funzionalità da parte del MEF-RGS sul Sistema Informativo ReGiS. Alla data odierna, non ha tuttavia ricevuto dal MEF-RGS indicazioni puntuali in merito alla tempistica di rilascio del modulo in esame.

E. Quando indicativamente saranno organizzati gli incontri in videoconferenza con i soggetti beneficiari per la necessaria formazione?

L'incontro formativo-informativo dedicato ai Soggetti beneficiari è stato calendarizzato per la metà del corrente mese di dicembre.

15. SARDEGNA:

In riferimento alla procedura in oggetto, vista la modalità decentrata scelta dalla Regione Sardegna, secondo la quale i soggetti beneficiari richiedono l'erogazione dell'agevolazione direttamente al MASE e in considerazione della struttura organizzativa della Regione, si chiede se l'Ufficio di controllo di gestione (inteso come unità che ha provveduto ad approvare l'Avviso pubblico, verifica ammissibilità delle domande pervenute e adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni) e l'Ufficio di controllo di primo livello (inteso come unità competente per la verifica e "vidimazione" delle richieste di rimborso presentate dai soggetti beneficiari), possono essere ascritti sotto lo stesso Dirigente, nonché Responsabile Unico del Procedimento, ancorché incardinati in uffici secondari distinti. La cortese risposta alla presente consentirà di chiudere le valutazioni sulla costituzione dei due Uffici alla luce delle specificità organizzative della R.A.S.

Si chiede altresì di chiarire se il Ministero ha riconosciuto formalmente lo stanziamento di ulteriori fondi PNRR per il finanziamento completo dei progetti collocatisi in posizione utile in graduatoria ai fini del beneficio, ma risultanti "parzialmente finanziabili" per carenza di risorse. Su quest'ultimo punto, si chiede inoltre, se sia ammissibile, per la parte residua dei predetti progetti "parzialmente finanziabili", il cofinanziamento con ulteriore risorse di natura pubblica diverse da quelle del PNRR(Comunitarie, Nazionali e Regionali).

Si conferma quanto già riportato al precedente punto 7 in merito alla necessità di rispettare il principio di separazione delle funzioni di "gestione" e di controllo per tutto il personale incaricato (dirigenziale e non).

Quanto al quesito relativo allo "stanziamento di ulteriori fondi PNRR per il finanziamento completo dei progetti collocatisi in posizione utile in graduatoria ai fini del beneficio, ma risultanti "parzialmente finanziabili" per carenza di risorse", si fa rinvio all'attività in corso di svolgimento oggetto di richiesta da parte del MASE del 21 novembre 2023, prot. 189800.

Circa il punto "se sia ammissibile, per la parte residua dei predetti progetti "parzialmente finanziabili", il cofinanziamento con ulteriore risorse di natura pubblica diverse da quelle del PNRR (Comunitarie, Nazionali e Regionali)", si precisa che NON È IN ALCUN MODO AMMISSIBILE IL COFINANZIAMENTO A VALERE SU RISORSE COMUNITARIE, mentre è possibile il ricorso ad altri fondi nazionali e regionali.

16. LIGURIA

In riscontro alle FAQ, si chiede chiarimento in merito alle registrazioni effettuate su RNA e successivi controlli su REGIS.

1 – Registrato e ottenuto COR per il primo (finanziato completamente) e il secondo (finanziato parzialmente) in graduatoria che hanno successivamente rinunciato.

Quale Amministrazione cancella i dati registrati?

La cancellazione del COR è di competenza dell'Amministrazione che ne ha richiesto la generazione.

2 – REGIS: Se, come comunicato durante l'incontro del 22 novembre p.v., la graduatoria non sarà in capo a ciascuna Regione, i controlli sui SAL e le verifiche che ne conseguono su REGIS chi le effettuerà?

Si chiede di chiarire meglio il quesito.

APPALTI

17. VENETO:

A. Quali sono le prescrizioni del codice appalti applicabili da un soggetto beneficiario privato?

I Soggetti beneficiari delle agevolazioni e attuatori esterni delle progettualità ammesse a finanziamento sono tenuti a rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti, così come previsto dall'art. 17, lett. p) del Bando.

Con riguardo a tale obbligo si evidenzia che:

(i) Ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 50/2016 anche i soggetti privati, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni codicistiche (e rientrano nella definizione di "altri soggetti aggiudicatori" di cui all'art. 3, punto g) del codice qualora debbano affidare a terzi la realizzazione di:

a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività¹) lavori di genio civile di cui all'allegato I; 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;

b) appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

(ii) Laddove ricorra l'ipotesi sub (i), il soggetto privato beneficiario del contributo pubblico per l'individuazione dell'appaltatore cui affidare la realizzazione di lavori/servizi dovrà applicare le medesime norme cui è tenuta l'amministrazione quando affida l'esecuzione di lavori pubblici di corrispondente tipologia ed importo, escluse le sole disposizioni specificatamente indicate dall'art. 1 del codice ai commi 3 e 4, secondo i quali ai predetti privati fruitori di contributi non si applicano gli

artt. 21 (Programmazione dei lavori pubblici), 70 (Avviso di preinformazione) e 113 (Incentivi per funzioni tecniche).

Si rappresenta che tali previsioni trovano applicazione fino al 1° luglio 2023 dal momento che a partire da tale data il D. Lgs. 50/2016 è da intendersi abrogato ai sensi dell'art. 226, comma 1, del D. Lgs 36/2023.

Per le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente a tale data, troveranno applicazione le disposizioni di cui al nuovo Codice (Dlgs 36/2023). In particolare, si rinvia all'art. 13 del Nuovo Codice

B. Quali sono le procedure di affidamento che devono seguire i beneficiari, nel caso di soggetto privati, per poter adempiere al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come previsto dall'Avviso e dalle Linee Guida?

Il riscontro è direttamente collegato alla soluzione data al primo quesito in materia di applicabilità del Codice dei contratti all'Intervento HV. La risposta è da parametrare in base alle attività da realizzare, posto che sarà necessario, in ogni caso, rispettare le norme in materia di trasparenza e di tracciabilità. **In corso di lavorazione**

C. Ci sono delle checklist per i controlli ex post ed in particolare per il controllo dei rendiconti di progetto?

Le checklist sono allegate al Manuale dei controlli e consultabili al seguente link: [Sistema di Gestione e Controllo | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica \(mase.gov.it\)](#), accedendo alla cartella "Manualistica DiPNRR" -> "Manuale Controlli". A breve, inoltre, saranno rese disponibili le check list specifiche previste per le Linee guida per i Soggetti Attuatori delegati.

D. Quali sono le tempistiche per avere l'accesso a REGIS come soggetto attuatore delegato?

Come già indicato al precedente punto 14 D, il MASE è in attesa della attivazione a breve della funzionalità da parte del MEF-RGS sul Sistema Informativo ReGiS. Alla data odierna, non ha tuttavia ricevuto dal MEF-RGS indicazioni puntuali in merito alla tempistica di rilascio del modulo in esame.

E. Nell'Avviso è previsto l'obbligo per il soggetto attuatore di apporre in tutti i documenti contabili e di pagamento il CUP ed il CIG, questo vale per i soggetti privati? Se sì, con che modalità?

Nel caso specifico, in cui il soggetto beneficiario è privato, non è soggetto all'applicazione del Codice identificativo di Gara.

Il CIG dovrà essere indicato sui documenti contabili anche dai soggetti privati selezionati con procedura di evidenza pubblica.

A prescindere dalla qualificazione del soggetto come privato o pubblico, tutti i documenti contabili e di spesa relativi alle risorse PNRR dovranno contenere il CUP, il CIG ove applicabile, e tutti gli elementi puntualmente indicati nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del MASE ([link: https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo](https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo)).

18. VALLE D'AOSTA:

1) Si chiede conferma che in relazione agli acquisti effettuati a partire dal 1° luglio 2023 dai soggetti privati beneficiari, gli stessi:

a) sono tenuti all'applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di aggiudicazione di appalti di lavori il cui valore stimato, al netto dell'iva, sia pari o superiore alla corrispondente soglia euro-unitaria (euro 5.382.000,00), ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014;

b) sono tenuti all'applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, al netto dell'iva, sia pari o superiore alla corrispondente soglia euro-unitaria (euro 215.000), allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera a), ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014;

c) non sono tenuti all'applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di aggiudicazione di appalti di servizi, indipendentemente dal loro valore, ove connessi ad appalti di lavori di importo inferiore alla corrispondente soglia euro-unitaria (euro 5.382.000,00);

d) non sono tenuti all'applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di aggiudicazione di appalti di forniture, indipendentemente dal loro valore.

Il d.lgs. 36/23, efficace dal primo luglio 2023, diversamente dal precedente testo codicistico (D.Lgs 50/16) non ripropone la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, che prevedeva espressamente l'applicazione del Dlgs 50/2016 (Codice appalti) agli appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici. Pertanto, come di recente confermato anche da ANAC nel proprio parere Fasc. Anac n. 2726/2023 (URCP 38/2023), le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici Dlgs 13/23 devono essere lette in combinato disposto con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 24/14.

E invero l'articolo 13 della Direttiva 24/2014 stabilisce espressamente che la normativa euro-unitaria in materia di appalti pubblici trova applicazione anche agli appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 5.186.000 euro, mentre per gli appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 207.000 euro allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori.

Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, i soggetti privati destinatari di finanziamenti pubblici, saranno tenuti nella scelta di selezione dell'operatore economico, ad applicare le norme di cui al D.lgs 36/23 solo con riferimento alla fase dell'affidamento e dell'esecuzione nei limiti e negli importi indicati dall'art 13 della Direttiva 24/14.

E' altresì utile precisare che, come rilevato anche dall'ANAC, la disposizione dell'art. 13 della Direttiva 24/14 trova *“applicazione anche in presenza di disposizioni nazionali contrastanti, con conseguente obbligo di disapplicazione delle stesse”*.

Alla luce di quanto sopra la previsione di cui all'art. 13 della direttiva 24/14 deve necessariamente essere letta in combinato disposto con le singole lavorazioni puntualmente indicate nell'allegato II della medesima direttiva. Le categorie di lavorazioni previste dall'allegato II della Direttiva 24/14 sono consultabili al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024> Per le lavorazioni indicate nell'allegato II pertanto anche il soggetto privato destinatario di finanziamento in misura superiore al 50% e purchè sia superiore alla soglia di rilevanza comunitaria dovrà applicare il codice appalti.

Per quanto riguarda invece, le forniture nel silenzio della norma nazionale e comunitaria si ritiene che tale fattispecie di appalto non risulta assoggettabile alla direttiva comunitaria e come tale è da escludere dall'applicazione del codice appalti ad eccezione delle forniture con in posa in opera dove le attività di posa in opera non sono accessorie alla fornitura ma invece ne formano parte integrante e sostanziale. Sul punto si rinvia alle indicazioni fornite da ANAC nel Parere di precontenzioso n. 389 del 6 settembre 2023 consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-389-del-6-settembre-2023>

2) Inoltre, con riferimento alla Delibera n. 438 del 26 settembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, allegata alla presente, nella sezione “Considerato in diritto” vengono trattate le criticità connesse all'illegittimo frazionamento della procedura di affidamento. A tal proposito, si riporta che *“il frazionamento in lotti appare consentito fino al limite del divieto volto a evitare elusioni della disciplina comunitaria da parte delle stazioni appaltanti che potrebbero suddividere un unico contratto di valore pari o superiore alla soglia comunitaria...”* e che *“la stazione appaltante, pertanto, pur essendo libera di frazionare l'appalto, deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitaria al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara. La stazione appaltante, in particolare, dovrà fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell'affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti”*.

Sulla base di quanto sopra riportato, a fronte di un finanziamento complessivo pari a euro 7.900.000, si chiede se debba essere considerato il progetto nel suo complesso come una singola procedura di affidamento (ovvero la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse), oppure se sia lecito prevedere procedure distinte di affidamento di lavori, servizi e forniture senza che questo venga interpretato come frazionamento.

Il progetto ammesso è ammesso a finanziamento per l'importo complessivo, essendo considerato un intervento unitario. La stazione appaltante nel definire le procedure di affidamento per la realizzazione dell'investimento (servizi, lavori, e forniture) procederà in base alle proprie esigenze e alla tipologia delle

presentazione da affidare ad indire le relative procedure di gara. Le singole procedure dovranno essere indette nel rispetto della normativa del Codice e conseguentemente nel rispetto del principio del divieto di frazionamento artificioso degli appalti.

19. PUGLIA

- A. Si chiede se, alla luce dei chiarimenti resi con la Circolare del 12.07.2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei casi in cui si ricada nell'ambito di applicazione del Codice degli appalti pubblici, per le procedure di affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori e servizi per la realizzazione degli interventi in oggetto, bandite dopo il 1^a luglio 2023, si possa far ricorso alle forme semplificate previste D.L. 77/21 s.m.i. e dal D.L. n. 13/2023 (quali ad esempio la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora sussistano i presupposti dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021, o l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 qualora sussistano i relativi presupposti dell'art. 14 del D.L. n. 13/2023).**

Si conferma. L'art. 225 comma 8 del Dlgs 36/2023 ha previsto per gli appalti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e PNC l'applicazione anche dopo il 1° luglio 2023, delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

- B. Si chiede se, alla luce dei chiarimenti resi con la suddetta Circolare e diversamente da quanto indicato nella FAQ del MASE, alla data odierna, possano trovare applicazione i principi generali e il campo di applicazione del D.lgs. 50/2016 alle procedure di affidamento dei contratti ad opera di soggetti aggiudicatori privati (di diritto privato) per lavori e servizi necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 226 del Dlgs 36/2023, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso alla data di efficacia delle nuove disposizioni (cfr. 1° luglio 2023). Per gli appalti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e PNC l'art. 225 del Dlgs 36/2023 ha disposto l'applicazione anche dopo il 1° luglio 2023, delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

C. Qualora gli affidamenti di contratti aventi ad oggetto i lavori e/o i servizi necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, essendo al di sotto delle soglie di cui all'art. 13 della direttiva comunitaria 2014/24 UE, non ricadano nell'ambito di applicazione della vigente normativa in materia di contratti pubblici, si chiede, come anticipato in sede di riunione con le regioni e il MASE del 6/9/2023, in forza di quale disposizione normativa e con quale modalità operativa debba essere garantita, dai soggetti beneficiari privati, l'applicazione dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità (in analogia con i principi del Codice dei Contratti pubblici) nella scelta dei progettisti, dei fornitori di macchinari e dei realizzatori di opere.

Qualora non ricorrano i presupposti dell'applicazione dell'art. 13 della Direttiva 2014/23 UE, il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto delle previsioni di cui alle "Linee guida per i Soggetti attuatori" relativamente alle "Misure di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per gli interventi del PNRR Italia" del 12.06.2023 e a quanto previsto dalle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori Vers. 1.0 (agosto 2022) nelle quali, per i soggetti attuatori privati, si prevede per l'affidamento di opere, servizi o acquisto beni, che il fornitore/realizzatore venga selezionato mediante procedure che garantiscano pubblicità, trasparenza e concorrenzialità in analogia con i principi del codice dei contratti pubblici. Al riguardo, il soggetto attuatore potrà ispirarsi alle procedure previste dal Codice appalti, inserendo le semplificazioni che riterrà opportune fermo il rispetto dei principi di cui sopra.

20. VENETO (27/11/2023)

1. il soggetto attuatore esterno ci chiede di esplicitare in dettaglio quali siano le procedure che devono seguire per rispettare le prescrizioni del bando e della normativa in vigore riguardo le modalità di individuazione degli operatori chiamati a fornire beni, servizi o lavori, comprese il rispetto di applicazione del CIG, in quanto, il beneficiario ritiene non ci sia la sussistenza di un obbligo di accedere necessariamente ad una procedura di gara pubblica per qualificare eventuali fornitori ai sensi del codice dei contratti pubblici. A tal fine si allega alla presente il parere legale fornito dal soggetto attuatore esterno.

Si richiama quanto già indicato nella FAQ 19 fornita alla Valle D'Aosta.

Inoltre si chiede di poter esplicitare in dettaglio quali siano i controlli in itinere ed ex post che devono essere svolti e verificati puntualmente tramite checklist, da parte del soggetto attuatore delegato al fine di allineare le verifiche con le modalità di applicazione del rispetto delle prescrizioni del bando in termini di normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti.

In corso di lavorazione